

ATTI DELLA REGIONE
LEGGI REGIONALI
Legge regionale 2 agosto 2004, n. 17.

Assestamento del bilancio 2004.

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Art. 1

*(Modificazione dei residui attivi e passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2003)*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2003, già iscritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2004 per l'importo presunto di euro 4.293.794.807,91, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di euro 2.172.451.663,28.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2003, già iscritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004 per l'importo presunto di euro 4.279.775.985,36 sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di euro 1.513.959.931,51.

Art. 2

*(Modificazione della presunta giacenza di cassa
al termine dell'esercizio 2003)*

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2003, già iscritta, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2004, per l'importo presunto di euro 550.520.294,88 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2003, nell'importo di euro 1.039.927.589,24, di cui euro 85.071.789,68 presso il tesoriere della Regione ed euro 954.855.799,56 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.

Art. 3

*(Modificazione del saldo finanziario presunto
al termine dell'esercizio 2003)*

1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 2003, già iscritto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2004 per l'importo presunto di euro 564.539.117,43, è stabilito in euro 743.563.521,45 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2003.

Art. 4

*(Variazioni degli stanziamenti
di competenza e di cassa)*

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegata alla presente legge.

Art. 5
(Quadri generali riassuntivi)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 2004 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 2004 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

Art. 6
*(Rideterminazione delle autorizzazioni
alla contrazione dei mutui per il finanziamento
degli investimenti relativi agli esercizi precedenti)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti autorizzati per l'anno 2004, già stabilita nell'importo di euro 121.515.000,00 per effetto dell'articolo 22 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 3 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006), si stabilisce nel nuovo importo di euro 146.449.747,60.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il ricorso all'indebitamento per la copertura degli impegni assunti al 31 dicembre 2003, di cui all'allegato 1 della presente legge, è stabilito, al netto della differenza tra le minori spese ammontanti ad euro 53.646.747,20 e le minori entrate, compensate dalle maggiori entrate, pari ad euro 19.847.343,51, nella misura di euro 277.387.253,79.
3. Gli importi dei mutui da contrarre ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 31/2001 per il finanziamento degli investimenti autorizzati, sono determinati come di seguito specificato:
 - a) relativamente all'anno 2003 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 90.491.476,47 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 55.097.081,48;
 - b) relativamente all'anno 2002 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 67.724.211,52 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 68.183.123,67;
 - c) relativamente all'anno 2001 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 66.806.327,14 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 69.663.471,10;
 - d) relativamente all'anno 2000 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 57.012.809,20 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 59.443.577,54;
 - e) per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002), nell'importo di euro 25.000.000,00.
4. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 24 della l.r. 3/2004.

Art. 7
(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2004 sono autorizzate le seguenti spese:
 - a) a carico dell'UPB 1.02.02 euro 30.000,00 per la organizzazione del convegno internazionale "Clean Med - Iniziativa tecnico scientifica per la prevenzione ed il controllo via satellite degli sversamenti in mare", progetto DAMAC;
 - b) a carico dell'UPB 1.03.04 euro 9.936,00 per l'acquisto di impianti e attrezzature elettroniche e lo sviluppo dell'informatica regionale;

- c) a carico dell'UPB 1.03.08 euro 3.900.000,00, di cui euro 2.525.000,00 per l'acquisto della sede di Roma ed euro 1.375.000,00 per l'acquisto della sede di Bruxelles, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Regione Marche; euro 200.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale;
- d) a carico dell'UPB 3.14.01 euro 509.744,52 per la gestione finanziaria e la ricapitalizzazione delle società partecipate per conto della Regione Marche;
- e) a carico dell'UPB 3.14.02 euro 71.569,89 per la realizzazione dell'obiettivo 2, Asse 2, Phasing Out, dotazione di servizi e infrastrutture per lo sviluppo economico sostenibile;
- f) a carico dell'UPB 3.14.04 euro 1.342.000,00 per l'erogazione di contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative artigiane di garanzia, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 20/2003;
- g) a carico dell'UPB 3.14.08 euro 500.531,03 per la realizzazione del Programma comunitario di cooperazione interregionale INTERREG III C Est; euro 537.987,00 per la realizzazione del Programma comunitario INTERREG III A, transfrontaliero adriatico;
- h) a carico dell'UPB 4.23.05 euro 4.500,00 quale integrazione dello stanziamento destinato al funzionamento della task force dell'Autorità ambientale regionale, annualità 2004/2005;
- i) a carico dell'UPB 4.27.04 euro 135.449,21 per la realizzazione di infrastrutture e servizi nel settore del trasporto merci e per la ristrutturazione dell'autotrasporto; euro 1.212.879,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione nella società Aerdorica;
- j) a carico dell'UPB 5.31.03 euro 70.000,00 per la partecipazione della Regione Marche ai grandi eventi programmati nel territorio regionale nell'anno 2004; euro 30.000,00 per la Celebrazione del V centenario dell'Università di Urbino; euro 10.000,00 per la realizzazione manuale di storia, costume, identità e cultura locale (legge 53/2003); euro 6.000,00 per la realizzazione della mostra di Dragan Culic nella città di Sarajevo; euro 10.000,00 per contributo al Comune di Caldarola per la mostra su Simone De Magistris.

Art. 8

(Integrazioni, modificazioni e finalizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2004 sono autorizzate le seguenti spese:

- a) a carico dell'UPB 1.01.01 euro 7.046,00 per le spese del Consiglio regionale relative alla assicurazione contro gli infortuni;
- b) a carico dell'UPB 1.02.02 euro 9.877,46 per l'incremento della quota di adesione al Cinsedo; euro 428,65 per l'incremento della quota di adesione alla Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa; euro 304,00 per l'incremento della quota di adesione della Regione Marche all'Assemblea delle Regioni d'Europa; euro 151,89 per l'incremento della quota di adesione della Regione Marche al Forum europeo per la sicurezza urbana, ai sensi della l.r. 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari); euro 8.018,11 per la concessione di contributi ad enti ed associazioni operanti nelle Marche che valorizzano e diffondono il patrimonio culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 8 giugno 1983, n. 12 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza); euro 15.000,00 per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni; euro 10.000,00 per la concessione di contributi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni;
- c) a carico dell'UPB 1.03.01 euro 11.278,00 per il pagamento delle imposte di registro all'INAIL, per gli anni 2002/2003;
- d) a carico dell'UPB 1.03.07 euro 50.000,00 per l'acquisto di servizi relativi a perizie, progettazioni di opere, accatastamenti, visure catastali e similari, commissionate a soggetti esterni che svolgono attività professionale, ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile;
- e) a carico dell'UPB 1.05.01 euro 50.000,00 per le attività svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), ai sensi della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM));
- f) a carico dell'UPB 1.05.03 euro 166.000,00 per le riviste e i notiziari della Giunta regionale (stampa, spedizione ed altri oneri connessi), nonché per la realizzazione di campagne di

comunicazione istituzionale, e la spesa di euro 35.000,00 per la realizzazione di iniziative varie sulla stampa ed altri mezzi di comunicazione;

g) a carico dell'UPB 1.06.01 euro 132.000,00 per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle Unioni di Comuni d'intesa con la Conferenza regionale delle autonomie;

h) a carico dell'UPB 1.06.01 euro 300.000,00 destinata alle Province per il finanziamento delle spese di funzionamento dei corsi di orientamento musicale (COM); la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai quali le Province dovranno attenersi;

i) a carico dell'UPB 1.06.07 euro 65.000,00 per incentivi allo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni dei Comuni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e d) della l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi);

j) a carico dell'UPB 1.06.08 euro 41.000,00 per incentivi allo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni dei Comuni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 2/2003;

k) a carico dell'UPB 2.07.01 euro 135.780,50 per la progettualità dei servizi regionali ai fini del miglioramento dell'attività istituzionale, in applicazione dell'articolo 31 del CCNL 1994/1997 e dell'articolo 2 della l.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari); euro 100.000,00 per le spese di manodopera a tempo determinato, ai sensi del d.lgs. 276/2003; euro 6.251.804,16 per la gestione del personale del ruolo nominativo regionale assegnato agli ERSU;

l) a carico dell'UPB 2.07.02 euro 300.000,00 per il trattamento di fine servizio al personale, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali);

m) a carico dell'UPB 3.09.07 euro 774.685,35 per gli interventi previsti dalla l.r. 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari) volti al sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;

n) a carico dell'UPB 3.11.01 euro 400.000,00 quale contributo agli allevatori per fronteggiare le perdite aziendali dovute a epizootie e per conservare le razze a rischio, ai sensi degli articoli 10 e 11 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27 (Interventi regionali nel settore della zootecnia);

o) a carico dell'UPB 3.11.02 euro 1.212.290,02 per l'erogazione di contributi agli allevatori, finalizzati alla ricerca, sperimentazione e agli investimenti aziendali per lo sviluppo della linea vacca-vitello, investimenti finalizzati e miglioramento apicoltura regionale, ai sensi degli articoli 3, 5, 9 e 12 della l.r. 27/2003;

p) a carico dell'UPB 3.11.05 euro 400.000,00 per interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura;

q) a carico dell'UPB 3.11.06 euro 1.484,30 per SFOP, delibera CIPE 89/2000, cofinanziamento regionale;

r) a carico dell'UPB 3.12.02 euro 139.464,02 per gli incentivi al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nel settore industriale, artigianale, terziario e agricolo;

s) a carico dell'UPB 3.13.02 euro 220.785,32 per l'erogazione di contributi ai consorzi di imprese, industriali ed artigiane, ai fini della realizzazione di progetti relativi alla prevenzione dell'impatto ambientale, promozione e distribuzione commerciale, reti tra imprese, ricerca ed aggiornamento tecniche gestionali, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);

t) a carico dell'UPB 3.13.04 euro 246.394,50 per la tutela e la valorizzazione di produzioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento, tramite contributi ai Comuni ed alle imprese singole o associate, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 20/2003;

u) a carico dell'UPB 3.14.01 euro 200.000,00 per le spese di funzionamento della SVIM s.p.a.;

v) a carico dell'UPB 3.14.02 euro 1.471.902,17 per l'erogazione di contributi alle PMI industriali ed artigiane, per le finalità previste dall'articolo 16 della l.r. 20/2003; euro 123.322,11 per le spese relative alla promozione dell'offerta dei servizi avanzati;

w) a carico dell'UPB 3.14.03 euro 258.000,00 per l'erogazione di contributi a favore delle

cooperative artigiane di garanzia per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento;

x) a carico dell'UPB 3.14.07 euro 100.000,00 per le attività regionali di promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, ai sensi della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) e della l.r. 18 dicembre 2003, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n. 9);

y) a carico dell'UPB 3.17.02 euro 45.706,91 a favore degli Enti fieristici della regione Marche, di cui euro 14.490,00 a favore della Società Fiere di Pesaro s.p.a. per la sottoscrizione di quote di capitale sociale, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l'anno 1999), e la restante somma di euro 31.216,91, a favore dell'Ente regionale fieristico (ERF) per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria, sostenute nell'anno 2003, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);

z) a carico dell'UPB 3.18.01 euro 497.000,00 per l'attività dell'Azienda di promozione turistica regionale;

aa) a carico dell'UPB 3.20.03 euro 65.848,25 per il finanziamento alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) ed euro 303.014,08 per l'organizzazione e l'attuazione di corsi di perfezionamento, formazione o aggiornamento del personale e partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie e per azioni a favore di lavoratrici dipendenti della Regione, ai sensi della l.r. 1° giugno 1980, n. 47 (Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali);

bb) a carico dell'UPB 3.20.04 euro 513.115,90 per la realizzazione di azioni positive nell'ambito dell'imprenditoria femminile, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215;

cc) a carico dell'UPB 3.20.06 euro 5.945,72 per la realizzazione del POR, Ob. 3 2000/2006, Asse C, quota Regione;

dd) a carico dell'UPB 4.22.03 euro 30.000,00 per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto;

ee) a carico dell'UPB 4.23.09 euro 700.000,00 quale contributo all'ARPAM nelle spese di gestione;

ff) a carico dell'UPB 4.26.02 euro 123.786,63 per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento territorio e ambiente; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 31 gennaio 2005 con decreto del dirigente del servizio bilancio su proposta del dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento territorio e ambiente; euro 11.289,11 per l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Sant'Ippolito per la realizzazione dei lavori di completamento delle mura castellane;

gg) a carico dell'UPB 4.27.01 euro 132.382,41 per la deviazione del traffico pesante dalla SS16 alla A14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano, ai sensi della l.r. 29 luglio 1995, n. 53 (Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano);

hh) a carico dell'UPB 5.28.01 euro 2.201,72 per l'erogazione di contributi ai familiari che assistono l'oncoemopatico (articolo 13, legge 28 giugno 1993, n. 6) e la spesa di euro 74.000,00 per l'erogazione di contributi alle Zone territoriali relativi ai trattamenti iperbarici, ai sensi della l.r. 14 febbraio 2000, n. 7 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica);

ii) a carico dell'UPB 5.28.02 euro 21.832.789,00 per investimenti nel settore sanitario;

jj) a carico dell'UPB 5.30.02 euro 200.000,00 per incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali, contributi in c/capitale;

kk) a carico dell'UPB 5.30.07 euro 5.000,00 per le spese relative all'Osservatorio regionale per le politiche sociali; euro 5.000,00 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, ai sensi della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale); euro 6.033,38 per l'erogazione di contributi per incentivare le attività di volontariato nel campo sociale, ai fini della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato); euro 3.898,84 per l'erogazione di contributi ai Comuni per l'intervento di assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria, ed euro 5.000,00 quale concorso regionale nel finanziamento del progetto pilota di sostegno alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento ai fini sessuali, ai sensi della l.r. 23 marzo 2000, n. 21 (Legge finanziaria 2000); euro 87.797,67 per interventi a favore degli immigrati, ai sensi della l.r. 2 marzo 1998, n. 2 (Interventi e sostegno dei diritti degli

immigrati); euro 7.462,80 per il concorso regionale al finanziamento di progetti degli enti locali a favore delle popolazioni zingare, ai sensi della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento bilancio 1999);

ll) a carico dell'UPB 5.31.03 euro 20.000,00 per la convenzione con l'ANSA ed altre agenzie di stampa nazionali; la spesa di euro 5.846,29 quale quota di adesione alla Società Mediateca e la spesa di euro 807,22 quale integrazione per il premio giornalistico "Luigi Albertini", ai sensi della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

mm) a carico dell'UPB 5.31.05 euro 20.000,00 per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche svolte dalla Regione in materia di beni culturali, ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali); euro 15.000,00 per il funzionamento e la gestione attività della Commissione regionale per i beni culturali;

nn) a carico dell'UPB 5.32.03 euro 100.758,25, di cui euro 87.725,24 per finanziamenti alle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia di pesca nelle acque interne ed euro 13.033,01 per la divulgazione delle normative sulla pesca nelle acque interne e per l'attuazione di iniziative volte alla tutela dell'ambiente fluviale e delle specie in esso viventi, ai sensi della l.r. 19 agosto 1983, n. 28 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne).

2. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 4.27.01 può essere utilizzato limitatamente ad euro 285.000,00, per l'anno 2004, a copertura dell'onere derivante dal mancato riconoscimento dell'incremento del corrispettivo contrattuale per gli anni 2002, 2003 e primo semestre 2004, pari alla differenza tra il tasso di inflazione annuale programmata e la produttività attesa; la misura di tale onere è pari all'1 per cento del corrispettivo contrattuale previsto per il periodo 1° luglio 2004 - 31 dicembre 2004.

Art. 9

(Integrazioni e modificazioni agli allegati della l.r. 2/2004 e della l.r. 3/2004)

1. L'elenco n. 3 "Elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti ed altri soggetti" della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3 (Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale 2004/2006) è modificato come riportato nell'allegato A della presente legge.

2. L'elenco n. 4 "Spese dichiarate obbligatorie" della l.r. 3/2004 è integrato come riportato nell'allegato "B" della presente legge.

3. Il prospetto A "Spese finanziate con il ricorso al credito" della l.r. 3/2004 è integrato come riportato nell'allegato C della presente legge.

4. Il prospetto B "Assegnazioni specifiche" della l.r. 3/2004 è integrato come riportato nell'allegato D della presente legge.

5. La tabella F "Elenco delle autorizzazioni all'assunzione di obbligazioni per l'anno 2004 con scadenza non anteriore all'anno 2005" della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004), esplicitata per capitoli nell'allegato 4.3 della delibera della Giunta regionale 2 marzo 2004, n. 175, è modificata come riportato nell'allegato E della presente legge, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2005.

6. Il prospetto C "Articolazione dei dipartimenti" della l.r. 3/2004 è integrato come riportato nell'allegato F della presente legge.

Art. 10

(Concessione contributi straordinari in conseguenza della crisi sismica del 26 settembre 1997)

1. In attuazione del comma 6 dell'articolo 5 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 56.000,00 al Comune di Fiordimonte e di euro 24.000,00 al Comune di Fiastra per la gestione consortile dell'Azienda agriturismo venatoria "Valle di Fiordimonte" e dell'Azienda faunistico venatoria "Valle di Fiordimonte", che hanno subito una riduzione della propria attività in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

2. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede con le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 15 della legge 61/1998 e delle successive leggi finanziarie, sulla base del programma finanziario di ripartizione dei finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 61/1998.

Art. 11
(Interventi relativi alle calamità naturali)

1. Gli interventi di ripristino delle strade interpoderali e dei fossi di confine tra proprietà, finanziati con le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale relativo alle calamità naturali in agricoltura, sono attuati dai Comuni, anche su delega dei proprietari.

Art. 12
(Violazione in materia di potenziale vitinicolo)

1. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate oltre il termine del 31 dicembre 2001, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, è applicata nella misura di euro 600,00 per ettaro della superficie vitata da iscrivere nello schedario.

2. In caso di dichiarazione recante errori non essenziali ai fini dell'estensione e dell'identificazione della superficie vitata, in capo al soggetto dichiarante, la sanzione è ridotta a un terzo dell'importo di cui al comma 1.

3. Per tutte le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2 del d.lgs. 260/2000.

Art. 13
(Modifica della l.r. 2/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2004 sono autorizzate le spese di euro 650.000,00 ed euro 5.850.000,00 per le ARSTEL di cui all'articolo 11 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003). Le somme sono iscritte rispettivamente a carico delle UPB 1.06.09 e 1.06.10 dello stato di previsione della spesa."

Art. 14
(Modifica della l.r. 47/1996)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19 novembre 1996, n. 47 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie) sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatte salve eventuali integrazioni o modifiche introdotte dalla Giunta regionale per tenere conto delle specificità del sistema sanitario e nella prospettiva degli adempimenti previsti a livello ministeriale".

Art. 15
(Modifiche della l.r. 20/2003)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è sostituita dalla seguente:

"b) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2;"

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/2003 sono aggiunte le seguenti:

"c bis) la specificazione del regime d'aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o dell'eventuale erogazione in regime de minimis

(regolamento (CE) 69/2001);

c ter) la possibilità, relativamente ai singoli interventi, di cumulo degli aiuti concessi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.".

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 20/2003 è abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono applicati in conformità con la disciplina comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato, nonché secondo quanto previsto dal reg. (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.".

Art. 16

(Modifica dei termini previsti dalla l.r. 45/1998)

1. Il termine del 30 giugno 2004 previsto dal comma 6 ter dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), introdotto dall'articolo 17, comma 1, della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19, per la proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico, è differito al 30 giugno 2005.

Art. 17

(Modifica dei termini previsti dalla l.r. 28/2001)

1. I termini previsti dal comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico) per la classificazione del territorio comunale, sono prorogati di un anno.

Art. 18

*(Modifica della l.r. 13/2003
e abrogazione della l.r. 6/1981)*

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

"Art. 26 bis - (Personale di ruolo del servizio sanitario regionale).

1. L'elenco nominativo del personale di ruolo delle Aziende del servizio sanitario regionale è pubblicato annualmente, ai soli fini di aggiornamento statistico, nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 maggio di ogni anno.

2. L'elenco di cui al comma 1 è approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente e indica, per ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: cognome, nome, data di nascita, posizione funzionale, azienda e zona di appartenenza.".

2. La l.r. 10 marzo 1981, n. 6 (Istituzione dei ruoli nominativi della Regione Marche del personale del servizio sanitario regionale) è abrogata.

Art. 19

(Modifiche al regolamento 1/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 25 febbraio 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre 2004, domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto dall'articolo 4, corredata anche di una relazione che illustri, sulla base dell'utenza ospitata, la scelta della tipologia di struttura per cui l'autorizzazione è richiesta.".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 del r.r. 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: "Nel caso di requisiti

strutturali, indicati nella tabella A con il valore zero, non posseduti, o posseduti in parte, alla data di presentazione della domanda, il Comune, valutando la specificità del requisito nel contesto generale della funzionalità del servizio, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria con obbligo di adeguamento degli stessi entro un termine non superiore a centottanta giorni.".

3. Al comma 5 dell'articolo 5 del r.r. 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: "entro centottanta giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 1.".

Art. 20

(Completamento e attuazione del piano di bacino dei bacini di rilievo regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare, nel limite previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del d.p.c.m. 1° marzo 1991 e successive integrazioni, i fondi previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura degli oneri per il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 1998, n. 267, da utilizzare ai fini del completamento e dell'attuazione del piano di bacino dei bacini di rilievo regionale.

Art. 21

(Alienazione di beni immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla alienazione delle strutture immobiliari elencate nell'allegato G.

2. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Art. 22

(Proroga validità piano promozione turismo)

1. È prorogata per l'anno 2005 la validità del piano di promozione del turismo regionale per il triennio 2002/2004, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 12 dicembre 2001, n. 58, da attuarsi mediante il relativo programma annuale degli interventi ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche).

Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 2 agosto 2004

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ

PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

Il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. n. 31/2001 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - Omissis

4. Per ogni U.P.B. sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- Omissis."

Nota all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. n. 31/2001 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - Omissis

5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c).

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 1

Il testo dell'articolo 31 della l.r. n. 31/2001 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate

da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito."

Nota all'art. 6, comma 2

Il testo del comma 21bis, dell'articolo 3 della l. n. 350/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) è il seguente:

"Art. 3 - (*Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici*) - Omissis

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 3

Per il testo del comma 8 dell'art. 31 della l.r. 31/2001 vedi nella nota all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 4

Il testo dell'articolo 24 della l.r. 3/2004 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006) è il seguente:

"Art. 24 - (*Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di buoni obbligazionari regionali (BOR) e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 22 e 23, fino all'importo massimo di euro 428.549.824,33, con durata non superiore a quaranta anni e alle condizioni offerte dal mercato internazionale di capitali.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermi restando i limiti stabiliti, ai sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare l'esistente debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi attraverso l'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari. L'utilizzo di tali strumenti è subordinato alla dimostrazione della loro convenienza economica.

5. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo alla estinzione anticipata del residuo debito e degli eventuali contratti derivati ad essi associati, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale. In tali casi, nel quadro delle operazioni di cui al comma 4, è autorizzato il finanziamento degli eventuali oneri rinvenienti da clausole contenute nei contratti relativi ai suddetti mutui e nei contratti derivati."

Nota all'art. 7, comma 1, lettera f)

Il testo dell'articolo 24 della l.r. 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è il seguente:

"Art. 24 - (*Fondi di garanzia e accesso al credito*) - 1. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in specie se collegate a processi di innovazione.

2. In particolare la Regione può:

a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

b) intervenire, anche mediante l'erogazione di contributi destinati ai fondi di garanzia, in favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado e delle società consortili costituiti fra PMI artigiane e industriali anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese. È data priorità agli interventi volti all'aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, finalizzati al rispetto dei parametri richiesti a tali strutture dalla normativa vigente.

Possono accedere ai benefici della presente legge le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno mille soci, nel caso di cooperative artigiane di garanzia operanti in ambito provinciale, e da almeno millecinquecento soci nel caso di cooperative di garanzia operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato). Tale limite deve essere certificato alla data del 31 dicembre di ogni anno per la fruizione dei benefici nell'anno successivo. Il diritto all'accesso dei benefici per ogni singola cooperativa viene meno qualora risulti, per due anni consecutivi, un numero di soci inferiore a tale limite. Tale ultima disposizione, per le cooperative artigiane di garanzia che hanno usufruito nell'anno 2003 dei benefici di cui alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano) e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile a partire dall'anno 2004;

c) concedere contributi alle PMI al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti, erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire:

- 1) il ricambio generazionale;
- 2) la creazione d'impresa, specie innovativa;
- 3) l'innovazione e la ricerca;
- 4) l'internazionalizzazione del sistema."

Nota all'art. 8, comma 1, lettera b)

Il testo dell'articolo 5 della l.r. n. 12/1983 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza) è il seguente:

"Art. 5 - Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 100 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte per l'anno 1983 a carico del capitolo 1620109 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio con la denominazione «Contributi agli enti ed associazioni operanti nelle Marche che valorizzano e diffondono il patrimonio culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza» e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 100 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 198, n. 25 con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per gli anni successivi saranno stanziare a carico dei capitoli corrispondenti. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1983 mediante riduzione di L. 100 milioni del capitolo 5100101 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali»;

b) per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota di ripartizione del fondo comunale ex articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.».

Nota all'art. 8, comma 1, lettere i) e j)

Il testo delle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 4 della l.r. n. 2/2003 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi) è il seguente:

"Art. 4 - (*Contributi finanziari*) - 1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni di comuni, concede:

- a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
- b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
- c) contributi straordinari per investimenti infra-strutturali relativi alla costituzione di unioni ed alle fusioni di comuni;
- d) contributi straordinari per spese correnti relative alla costituzione di unioni ed alle fusioni di comuni."

Note all'art. 8, comma 1, lettera k)

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. n. 54/1997 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari) è il seguente:

"Art. 2 - (*Valorizzazione professionale*) - 1. La Regione, nei limiti di stanziamento di bilancio, e comunque fino al termine di cui all'articolo 1, comma 2, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro a favore del personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo di riorganizzazione e della valorizzazione professionale dei dipendenti.

2. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzata ad aumentare:

- a) la percentuale del personale in servizio in ciascuna qualifica al quale è attribuibile il premio per la qualità della prestazione individuale previsto dall'articolo 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché i valori economici stabiliti nella tabella allegato B del medesimo articolo;
- b) l'importo dell'indennità di area direttiva prevista dall'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante integrazione dell'apposito fondo per il finanziamento del trattamento accessorio."

- Il d.lgs 276/2003 reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".

Nota all'art. 8, comma 1, lettera l)

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 34/1984 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali) è il seguente:

"Art. 2 - (*Indennità di servizio - misura*) - Per ogni anno di servizio, determinato ai sensi del successivo art. 3, la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento della retribuzione annua contributiva secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL riferita alla data di cessazione del servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità e gli eventuali benefici attribuiti in applicazione dell'art. 2 della L. 2 maggio 1970, n. 336.

L'indennità integrativa speciale è valutata nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Ai fini del calcolo degli anni di servizio le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio dell'INADEL.

Nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio ad altro ente il cui personale sia iscritto all'ENPAS o all'INADEL."

Note all'art. 8, comma 1, lettera n)

Il testo degli articoli 10 e 11 della l.r. 27/2003 (Interventi regionali nel settore della zootecnia) è il seguente:

"Art. 10 - (*Razze a rischio di estinzione*) - 1. La Regione concede contributi agli allevatori singoli o associati che realizzano azioni di sostegno per la conservazione della biodiversità animale regionale e delle razze animali minacciate dal rischio di estinzione, con particolare riferimento alla peculiarità genetica e territoriale del cavallo del Catria.

2. I contributi verranno concessi in base al calcolo della maggiorazione dei costi di allevamento dipendenti dalle specificità di razza e di allevamento, nonché in considerazione della perdita di reddito degli agricoltori derivante dalle peculiarità commerciali delle razze suddette."

"Art. 11 - (*Lotta contro le epizootie*) - 1. In attuazione di programmi di prevenzione comunitari, nazionali o regionali di lotta contro le epizootie, la Regione concede contributi agli allevatori fino al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e dichiarate ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette ed indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria degli allevatori ai programmi di prevenzione. In alternativa possono essere ammesse a contributo, nella misura massima del 50 per cento, le spese relative al pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite dovute ad epizootie.

2. La Regione risarcisce fino al 100 per cento il danno subito dagli allevatori a seguito di provvedimenti sospensivi della movimentazione degli animali disposti dalle autorità sanitarie.

3. La Regione concede contributi straordinari per il ripianamento di gravi perdite aziendali determinate da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)."

Note all'art. 8, comma 1, lettera o)

Il testo degli articoli 3, 5, 9 e 12 della l.r. 27/2003 (Interventi regionali nel settore della zootecnia) è il seguente:

"Art. 3 - (*Sviluppo della linea vacca-vitello*) - 1. La Regione incentiva la realizzazione di investimenti negli allevamenti di bovini per la riconversione o il potenziamento della linea vacca-vitello e per l'avvio di nuovi allevamenti esclusivamente basati sulla linea vacca-vitello."

"Art. 5 - (*Ricerca e sperimentazione*) - 1. La Regione concede contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ad università, istituti di ricerca, enti, organizzazioni di produttori e associazioni allevatori, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di progetti pilota nel settore zootecnico volti allo sviluppo dell'allevamento estensivo, con particolare riguardo alle razze a rischio di estinzione, alla tutela dell'igiene e del benessere degli animali e alla protezione dell'ambiente, all'allevamento biologico, nonché alla selezione e al miglioramento genetico delle bovine di razza marchigiana e delle altre razze e popolazioni zootecniche marchigiane.

2. L'ammontare della spesa per la ricerca applicata di cui al comma 1 è stabilito entro il 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva annua della presente legge, in base ai criteri fissati dal quadro annuale degli interventi di cui all'articolo 13.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi altresì per il censimento ed il monitoraggio sull'uso dei pascoli del territorio regionale, per l'individuazione e l'adozione di tecniche di gestione degli ecosistemi pratici sommitali appenninici marchigiani e per l'individuazione degli eventuali fattori di rischio.

4. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce l'accessibilità agli operatori del settore."

"Art. 9 - (*Investimenti nelle aziende zootecniche*) - 1. La Regione concede contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile, per investimenti finalizzati:

- a) alla riconversione o potenziamento della linea scrofa-suinetto o per l'avvio di nuovi allevamenti esclusivamente basati sulla linea scrofa-suinetto;
- b) alla realizzazione di strutture per allevamenti minori e alternativi, al fine di diversificare, ampliare e qualificare l'offerta zootecnica regionale;
- c) alla realizzazione di strutture atte alla trasformazione degli allevamenti dallo stato intensivo allo stato estensivo, nonché di allevamenti all'aperto;
- d) alla realizzazione di strutture polifunzionali per l'allevamento ed il benessere degli animali;
- e) alla realizzazione di interventi strutturali volti ad ottimizzare l'utilizzo produttivo dei prati-pascolo e per la diffusione e l'adozione di sistemi di governo integrale e rinnovabile dei prati-pascolo;
- f) alla raccolta e distribuzione degli effluenti zootecnici;

g) all'acquisto di macchine ed attrezzature, con l'esclusione delle trattrici agricole, necessarie per la conduzione dell'azienda zootecnica;

h) al primo acquisto di bestiame;

i) all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli previsti per lo sviluppo della linea vacca-vitello di cui all'articolo 3, sono concessi con priorità alle aziende agricole che seguono i disciplinari di cui all'articolo 2.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 40 per cento del volume dell'investimento, aumentato al 50 per cento per le zone svantaggiate. Per investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, le percentuali sono elevate rispettivamente al 45 e al 55 per cento.

4. Qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, all'approvvigionamento e alla produzione di energia elettrica, nonché all'approvvigionamento di risorse idriche, le percentuali di cui al comma 3 possono essere aumentate del 20 o del 25 per cento, unicamente per gli investimenti necessari all'adeguamento ai nuovi requisiti comunitari minimi o volti al superamento di tali requisiti."

"Art. 12 - (*Norme per l'incremento, la tutela ed il miglioramento dell'apicoltura regionale*) - 1. La Regione concede contributi agli apicoltori per l'acquisto di attrezzature apistiche, nonché per l'adeguamento dei locali adibiti alle lavorazioni dei prodotti apistici, nei limiti stabiliti all'articolo 9, comma 3.

2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 è data priorità all'allevamento e alla selezione di api regine di razza autoctona (*Apis mellifera ligustica*).

3. L'aiuto non potrà essere superiore a 10.000,00 euro per beneficiario e per un periodo di tre anni."

Note all'art. 8, comma 1, lettere s), t) e v)

Il testo degli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è il seguente:

"Art. 14 - (*Contributi per lo sviluppo*) - 1. La Regione tutela e valorizza le produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura anche tramite la concessione di contributi ai Comuni e alle imprese.

2. Sono concessi contributi ai Comuni, singoli o associati, per:

a) la redazione dei piani comunali o intercomunali per la valorizzazione delle produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

b) il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni, da destinare alle attività di cui alla presente sezione.

3. Sono concessi contributi alle imprese, singole o associate, che svolgono le attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 2, per interventi localizzati nelle aree individuate dai piani comunali e finalizzati a:

a) ristrutturazione di locali di proprietà o in locazione;

b) spese di primo impianto ed avviamento per nuove imprese."

"Art. 15 - (*Interventi in favore dei consorzi*) - 1. La Regione, al fine di favorire l'associazionismo, concede contributi per la realizzazione di progetti attinenti alla:

a) prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale;

b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, prioritariamente all'estero, compresi il collegamento informatico con banche dati per l'acquisizione di informazioni di mercato e la costituzione di borse della subfornitura, del contoterzismo e del façon;

c) costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici;

d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali.

2. La Regione concede altresì contributi in conto capitale per spese di investimento in beni materiali ed immateriali, necessari alla realizzazione dei programmi di attività consortile.

3. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono:

a) consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, con

l'eventuale partecipazione di PMI commerciali e di servizi;

b) consorzi di imprese artigiane di beni e servizi, eventualmente costituiti con le imprese di cui alla lettera a).".

"Art. 16 - (*Interventi per la qualità e l'innovazione*) - 1. La Regione promuove lo sviluppo dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale, la qualificazione e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti nelle PMI, mediante la concessione di contributi in conto capitale, in regime de minimis o ai sensi del regolamento (CE) 70/2001.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano:

a) la certificazione di sistemi di qualità aziendale secondo la norma ISO 9001/2000 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

b) la certificazione dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

c) la certificazione di sistemi di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati, la registrazione EMAS e l'assegnazione del marchio ecolabel in base alla normativa comunitaria vigente;

d) la certificazione dei sistemi di sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

e) la certificazione etica secondo la norma SA 8000 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

f) il trasferimento nelle strutture produttive di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi, ai prodotti, nonché ai collaudi intermedi e finali;

g) l'acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico;

h) l'attività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova;

i) l'accREDITAMENTO di laboratori o di organismi di certificazione presso enti nazionali, comunitari o internazionali di accREDITAMENTO;

j) l'acquisizione di macchinari ed attrezzature innovativi, di hardware e di software, nonché di brevetti, licenze e marchi.

3. La Giunta regionale è autorizzata, in sede di redazione delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, ad apportare i necessari aggiornamenti in caso di modificazioni della normativa comunitaria relativa alle certificazioni di cui al comma 2.".

Note all'art. 8, comma 1, lettera y)

- Il testo dell'articolo 27 della l.r. 32/1999 (Assestamento del bilancio per l'anno 1999) è il seguente:

"Art. 27 - (*Disposizioni nel settore del commercio, fiere e mercati*) - 1. Per l'anno 1999, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote fino all'importo di lire 400 milioni, per la partecipazione al capitale sociale della costituenda società di gestione del quartiere fieristico di Campanara di Pesaro, derivante dalla trasformazione in Società per azioni dell'Azienda speciale della Camera di commercio di Pesaro denominata "Pesaro promozione".

2. Le spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3242202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.".

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 52/1995 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) è il seguente:

"Art. 13 - (*Manifestazioni fieristiche ed interventi promozionali*) - 1. Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'art. 1 la Giunta regionale predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno un programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative assunte dalla Regione, nonché dai soggetti organizzatori di cui all'art. 9, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.

2. A questo fine la Giunta regionale provvede ad istituire un gruppo di lavoro a carattere permanente del quale fanno parte i dirigenti responsabili dei servizi interessati, nonché il segretario generale dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 la Giunta regionale:

a) prevede la concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale di cui all'art. 6 per oneri derivanti da spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;

b) prevede la concessione di contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria;

c) prevede la concessione di contributi al soggetto di cui alla lettera b) per iniziative di promozione fieristica ed economica, anche all'estero, per ricerche di mercato o campagne promozionali e

pubblicitarie, per missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero, nonché la partecipazione della Regione a tali iniziative con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977;

d) provvede alla formazione, alla stampa e alla tempestiva diffusione, nelle forme più appropriate, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;

e) dispone l'effettuazione delle ricerche e degli studi necessari per la definizione di progetti organici relativi alla migliore organizzazione del sistema fieristico regionale e delle attività promozionali da attuare.

4. La Regione provvede altresì, mediante il servizio regionale competente, alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati pervenuti e relativi alle manifestazioni fieristiche."

Nota all'art. 10, comma 1

Il testo del comma 6 dell'articolo 5 del d.l. 6/1998 convertito in l. 61/1998 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) è il seguente:

"Art. 5 - (*Interventi a favore delle attività produttive*) - Omissis

6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica.

Omissis."

Note all'art. 10, comma 2

- Il testo dell'articolo 15 della l. 61/1998 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 10, comma 1) è il seguente:

"Art. 15 - (*Norma di copertura*) - 1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziare con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. *Il comma che si omette, aggiunge un periodo alla lett. b) del comma 203 dell'art. 2, l. 23 dicembre 1996, n. 662 e modifica l'art. 10, comma 5, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367.*

5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di

intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997 n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997 n. 2717, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto."

- Il testo del comma 2 dell'articolo 2 della l. 61/1998 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 10, comma 1) è il seguente:

"Art. 2 - (*Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma*) - Omissis

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.
Omissis."

Nota all'art. 12, commi 1 e 2

Il testo dell'articolo 2 del d.lgs n. 260/2000 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526) è il seguente:

"Art. 2 - (*Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo*) - 1. Il produttore che non presenta la

dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/99 e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata; la sanzione è ridotta a un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata.

2. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale;

b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale.

3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni.

5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola, realizzati anteriormente al 1° settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e nazionale, non si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 4, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 460."

Nota all'art. 13, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 2/2004 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2004), così come modificato dalla l.r. sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 8 - (Integrazioni alle autorizzazioni di spesa) - 1. Per l'anno 2004 sono autorizzate le spese di euro 650.000,00 ed euro 5.850.000,00 per le ARSTEL di cui all'articolo 11 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003). Le somme sono iscritte rispettivamente a carico delle UPB 1.06.09 e 1.06.10 dello stato di previsione della spesa.

2. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 come reimpiego delle risorse introitate per la progettualità dei servizi regionali e destinate al miglioramento dell'attività

istituzionale. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 2.07.01 dello stato di previsione della spesa.

3. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi relativi al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 100.000,00 a carico della UPB 3.09.07 dello stato di previsione della spesa.

4. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 138.101,35 a carico della UPB 3.14.04 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento "Sviluppo economico"; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 30 giugno 2004 con decreto del Dirigente del servizio bilancio su proposta del Dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento "Sviluppo economico".

5. Per le finalità previste dalla l.r. 16 aprile 2003, n. 5, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa pari ad euro 84.210,00 a carico della UPB 3.15.03 e la somma di euro 526.786,04 a carico della UPB 3.15.04 dello stato di previsione della spesa.

6. Ai fini dello sviluppo della cooperazione internazionale, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa complessiva di euro 500.000,00. La somma di euro 250.000,00 è iscritta a carico dell'UPB 3.15.03, la somma residua, pari ad euro 250.000,00, è iscritta a carico della UPB 3.15.04 dello stato di previsione della spesa.

7. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 400.000,00 a carico della UPB 4.23.02 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze connesse alla tutela ambientale.

8. Per l'attuazione del piano regionale di gestione rifiuti, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 200.000,00. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 4.23.07 dello stato di previsione della spesa.

9. Per le spese contrattuali relative al servizio di trasporto pubblico locale, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 62.897.935,90. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 4.27.01 dello stato di previsione della spesa.

10. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 42.734,16 a carico della UPB 5.28.13 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento "Servizi alla persona e alla comunità"; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 30 giugno 2004 con decreto del Dirigente del servizio bilancio su proposta del Dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento "Servizi alla persona e alla comunità".

11. Per le finalità di cui all'articolo 5 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 relative alla stampa di lavori di ricerca e monitoraggio sul diritto allo studio universitario regionale, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 9.506,65 a carico della UPB 5.29.07 dello stato di previsione della spesa.

12. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 190.000,00 a carico dell'UPB 5.31.01 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze di funzionamento dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana.

13. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 1.580.951,32 a carico dell'UPB 4.26.02 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento "Territorio, ambiente e protezione civile"; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 31 dicembre 2004 con decreto del Dirigente del servizio bilancio su proposta del Dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento "Territorio, ambiente e protezione civile".

14. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 500.000,00 a carico dell'UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle azioni di sviluppo sostenibile di cui al d.lgs 112/1998.

15. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 400.000,00 a carico dell'UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa, per il supporto alla redazione dei piani di settore in materia di tutela dell'ambiente (ARPAM), ai sensi dell'articolo 21, lettera f), della l.r. 2 settembre 1997, n. 60.

16. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 50.000,00 a carico dell'UPB 4.23.05 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle attività a sostegno dell'attuazione del d.lgs n. 372/1999 (IPPC).

17. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 150.000,00 a carico dell'UPB 4.25.05 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle spese per la definizione della rete ecologica regionale.

18. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 82.633,10 a carico dell'UPB 4.23.04 dello stato

di previsione della spesa, per la concessione dei contributi ai Comuni in conto capitale per l'utilizzo di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti nell'edilizia.

19. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 450.000,00 a carico dell'UPB 4.27.04 dello stato di previsione della spesa, per la sottoscrizione di quote di partecipazione della Società Aerdorica.

20. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 80.000,00 a favore del "Comitato IV centenario della morte di San Serafino da Montegranaro" quale contributo per le iniziative relative alle celebrazioni centenarie. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 5.31.03 dello stato di previsione della spesa.

21. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 50.000,00 a carico dell'UPB 5.31.03 dello stato di previsione della spesa, per la celebrazione del centenario della nascita di San Nicola da Tolentino.

22. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 40.000,00 a favore del Comune di Ascoli Piceno quale contributo nelle spese per gli impianti tecnologici del Teatro "Ventidio Basso". La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 5.31.04 dello stato di previsione della spesa.

23. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 360.000,00 a favore del Comune di Ancona quale contributo nelle spese per attrezzature ed allestimenti del "Teatro delle Muse". La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 5.31.04 dello stato di previsione della spesa.

24. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 40.000,00 a favore del Comune di Jesi quale contributo nelle spese per attrezzature ed allestimenti del Teatro "G.B. Pergolesi". La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 5.31.04 dello stato di previsione della spesa.

25. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 10.000,00 quale quota di adesione della Regione Marche all'Associazione denominata "Forum per il Governo della mobilità regionale e locale, Federmobilità". La somma occorrente è iscritta a carico della UPB 1.02.02 dello stato di previsione della spesa.

26. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 200.000,00 al Comune di Loreto quale contributo a titolo di cofinanziamento, per la sistemazione di strutture ed infrastrutture per l'evento nazionale organizzato dall'Azione Cattolica Italiana a Loreto dall'1 al 5 settembre 2004. L'incontro è stato dichiarato "grande evento" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5-bis, comma 5, della l. 9 novembre 2001, n. 401 con d.p.c.m. 19 settembre 2003. La somma occorrente è iscritta a carico della UPB 5.31.04 dello stato di previsione della spesa."

Nota all'art. 14, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 47/1996 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie), così come modificato dalla l.r. sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 14 - (*Bilancio di esercizio*) - 1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo di riferimento. Si applica il disposto di cui all'art. 2423, terzo e quarto comma, codice civile, fatta salva l'ultima proposizione.

2. Il bilancio individua inoltre i risultati conseguiti dalle strutture, dalle attività e dai servizi per cui la normativa vigente prevede separata indicazione.

3. Nella redazione del bilancio di esercizio trovano applicazione i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile, **fatte salve eventuali integrazioni o modifiche introdotte dalla Giunta regionale per tenere conto delle specificità del sistema sanitario e nella prospettiva degli adempimenti previsti a livello ministeriale.**"

Note all'art. 15 commi 1, 2, 3 e 4

Il testo vigente degli articoli 4 e 5 della l.r. 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) così come modificati dalla l.r. sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Disposizioni annuali di attuazione*) - 1. Sulla base delle previsioni del piano, di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, entro il 30 giugno, sentito il Comitato di concertazione, di cui all'articolo 7, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva le disposizioni annuali di attuazione, con le quali vengono definiti in particolare:

a) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;

b) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2;

c) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande;
c bis) la specificazione del regime d'aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o dell'eventuale erogazione in regime de minimis (regolamento (CE) 69/2001);

c ter) la possibilità, relativamente ai singoli interventi, di cumulo degli aiuti concessi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato."

"Art. 5 - (*Disciplina degli interventi*) - Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), con le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 4.

2. Abrogato.

3. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono applicati in conformità con la disciplina comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato, nonché secondo quanto previsto dal reg. (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.

4. La Giunta regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle attività beneficiarie."

Nota all'art. 16, comma 1

Il testo del comma 6 ter dell'articolo 32 della l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è il seguente:

"Art. 32 - (*Norme transitorie e finali*) - Omissis

6-ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico è consentita fino al 31 giugno 2004, quella relativa al contratto ferroviario fino al 31 dicembre 2005."

Nota all'art. 17, comma 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2001 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche) è il seguente:

"Art. 2 - (*Classificazione acustica del territorio comunale*) - 1. I comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e quelli con popolazione fino a 30.000 abitanti provvedono, rispettivamente entro un anno ed entro due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), della legge n. 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
Omissis."

Nota all'art. 19 commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 5 del r.r. 1/2004 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) così come modificato dalla l.r. sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Autorizzazione all'esercizio di strutture e servizi già operanti*) - 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre 2004, domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto dall'articolo 4, corredata anche di una relazione che illustri, sulla base dell'utenza ospitata, la scelta della tipologia di struttura per cui l'autorizzazione è richiesta.

2. L'autorizzazione può essere richiesta per più tipologie di struttura, mediante presentazione di distinte domande in relazione a ciascuna tipologia.

3. Qualora la struttura non possieda i requisiti stabiliti dal presente regolamento, il Comune rilascia un'autorizzazione provvisoria, con obbligo di adeguamento nei termini indicati negli allegati A e B.

Nel caso di requisiti strutturali, indicati nella tabella A con il valore zero, non posseduti, o

posseduti in parte, alla data di presentazione della domanda, il Comune, valutando la specificità del requisito nel contesto generale della funzionalità del servizio, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria con obbligo di adeguamento degli stessi entro un termine non superiore a centottanta giorni.

4. Devono altresì presentare domanda di autorizzazione:

a) le strutture provvisoriamente autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) che rientrano nelle tipologie di cui alla l.r. 20/2002;

b) le case di riposo che hanno già presentato domanda di autorizzazione per nucleo di assistenza residenziale (NAR) e che sono tenute a presentare la domanda per residenza protetta per anziani secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge;

c) le strutture che hanno richiesto, ma non ancora ottenuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione provvisoria ai sensi delle deliberazioni del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 272 e 20 marzo 1996, n. 54, nonché della deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2000, n. 25.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo quanto previsto dall'articolo 4 **entro centottanta giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 1.**

Note all'art. 20, comma 1

- Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.c.m. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) è il seguente:

"Art. 3 - 1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti.
Omissis."

- Il testo dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

"Art. 31 - (*Schemi previsionali e programmatici*) - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi."

- Il testo del comma 2 dell'articolo 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) è il seguente:

"Art. 2 - (*Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente*) - Omissis

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge.

Omissis."

Nota all'art. 22, comma 1

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 53/1997 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche) è il seguente:

"Art. 3 - (*Programmi regionali*) - 1. Il Consiglio regionale approva, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 il piano triennale di interventi in materia di promozione turistica.

2. Il piano di cui al comma 1 indica:

- a) l'andamento della domanda turistica e lo sviluppo dell'offerta nelle Marche, l'orientamento dei mercati turistici nazionali ed esteri;
 - b) gli obiettivi generali da perseguire e le aree geografiche verso cui l'attività promozionale deve essere rivolta, i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
 - c) la connessione con gli interventi dello Stato, dell'Unione europea e degli enti locali;
 - d) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento, distinguendo le quote del finanziamento da destinare alle iniziative promozionali della Regione e a quelle degli enti locali;
 - e) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie agli enti locali di cui agli articoli 5 e 6;
 - f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la realizzazione degli interventi mediante il programma annuale di cui al comma 6, nonché la relativa verifica dei risultati.
3. Il piano triennale è predisposto dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno precedente il triennio di riferimento ed è approvato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 46/1992.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendano necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.

5. Il piano triennale è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

6. La Giunta regionale delibera, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il Forum permanente per il turismo di cui all'articolo 4 e dandone comunicazione all'ENIT ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, il programma annuale di promozione turistica nel quale sono indicati:

- a) gli obiettivi, le attività, le iniziative e le risorse finanziarie per la promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell'offerta turistica della Regione;
- b) le modalità per la presentazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di rilevante interesse finalizzati allo sviluppo del prodotto turistico regionale, entro il 30 settembre di ogni anno;
- c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la verifica dei progetti a compartecipazione regionale in relazione agli obiettivi prefissati."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa del Giunta regionale n. 251 del 28 giugno 2004;

* Relazione della II commissione permanente in data 13 luglio 2004;

* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2004, n. 200.

**b) STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO BILANCIO, DEMANIO, PATRIMONIO E TRIBUTI.**